Sentenza n.

9 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Elena Papa	Presidente
Alessandra Cucuzza	Primo referendario
Marco Scognamiglio	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63135 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- Francesco Giudici, c.f.: GDCFNC80R05D575W, nato a Fiesole il 5 ottobre 1980 e ivi residente in via Matteotti n. 2; PEC presente sui registri INIPEC e INAD ai sensi dell'art. 6-quater, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 53 e confermata in sede di audizione personale: francesco.giudici.ny03@fi.omceo.it;
- Daniela Zambonin, c.f.: ZMBDNL85A48D403G, nata a Empoli l'8 gennaio 1985 e residente a Montelupo Fiorentino, via Gramsci n. 153; PEC presente sui registri INIPEC e INAD ai sensi dell'art. 6-quater, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005: daniela.zambonin.zjz1@fi.omceo.it

ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Simonetta Agostini: il relatore primo referendario

Marco Scognamiglio, il Sostituto Procuratore Generale Massimo Lupi, nessuno presente per le parti convenute;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 14 giugno 2024, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio sei sanitari coinvolti in un intervento chirurgico, al fine di ottenere il risarcimento del presunto danno erariale subito dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (qui di seguito anche solo "AOU Careggi") quantificato da parte attrice nell'importo complessivo di 28.270,00 euro.

A fondamento della pretesa erariale, la Procura ha rappresentato i fatti di seguito esposti.

1.1. Nel mese di giugno dell'anno 2015, una paziente affetta da psoriasi e Morbo di Crohn fu ricoverata presso l'AOU Careggi per stato febbrile e algia addominale, sintomatologia riconducibile a un ascesso intestinale.

A seguito di esami diagnostici, la paziente fu sottoposta a intervento chirurgico di resezione ileo-cecale.

Nei mesi successivi, lamentò dolori persistenti, sino all'accertamento, nel 2018, della presenza di un corpo estraneo – segnatamente, una garza chirurgica – abbandonato nella cavità addominale in occasione del precedente intervento. Tale evento avverso rese necessario un ulteriore intervento di rimozione.

1.2. Nel 2019, la paziente formalizzò una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'AOU Careggi. A seguito di perizia medico-

legale, nel 2022 si è pervenuti a una transazione per l'importo di euro 15.708,95.

1.3. Parallelamente, si era instaurato un procedimento penale a carico dei membri dell'*équipe* medica, imputati per lesioni gravi ai sensi dell'art. 590 c.p.

In un primo momento, il Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di archiviazione per l'impossibilità di determinare la responsabilità specifica di ciascun sanitario; tuttavia, l'opposizione promossa dalla parte offesa determinò l'aggiornamento del registro degli indagati e il successivo rinvio a giudizio.

Nel marzo 2022, il processo penale fu sospeso in attesa della definizione dell'accordo transattivo.

All'esito della transazione, la paziente rimise la querela, conducendo all'estinzione del reato e alla conseguente chiusura del procedimento, con sentenza emessa nel giugno 2022.

1.4. In virtù delle circostanze delineate, la Procura ravvisa gli estremi per configurare la responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave nei confronti di sei degli otto membri dell'*équipe* chirurgica intervenuta nel 2015, escludendo dalla censura gli anestesisti.

L'importo complessivo del danno erariale è quantificato da parte attrice in 28.270,00 euro, tenuto conto del risarcimento riconosciuto alla paziente dall' AOU Careggi e delle spese legali sostenute dall' AOU medesima per la difesa dei sanitari nel procedimento penale.

1.5. Gli addebiti sono ripartiti dalla Procura in ragione del contributo causale che si ritiene offerto da ciascun sanitario al verificarsi

dell’evento dannoso, secondo il seguente schema:

- chirurgo primo operatore (Francesco Giudici): 25%, pari a euro 7.067,50;
- strumentista (Annunziata Tino): 25%, pari a euro 7.067,50;
- infermiere (Daniele Morandini): 15%, pari a euro 4.240,50;
- infermiere (Massimo Stroppa): 15%, pari a euro 4.240,50;
- chirurgo secondo operatore (Daniela Zambonin): 10%, pari a euro 2.827,00;
- chirurgo terzo operatore (Stefano Scaringi): 10%, pari a euro 2.827,00.

2. I convenuti Tino, Stroppa, Scaringi e Morandini sono stati ammessi al rito abbreviato con decisione assunta in camera di consiglio il 15 gennaio 2025, perfezionata con decreto del Presidente del Collegio n. 2 del 30 gennaio 2025.

3. I convenuti Giudici e Zambonin, nonostante la notificazione degli atti processuali presso il proprio indirizzo PEC, non si sono costituiti in giudizio. Pertanto, il procedimento nei loro confronti è proseguito in pubblica udienza il 15 gennaio 2025, ove la Procura ha confermato le proprie conclusioni già rassegnate in atti, richiedendo la condanna dei due convenuti al pagamento dell’importo a ciascuno di essi ascritto nell’atto di citazione.

DIRITTO

1. La pretesa erariale oggetto del presente giudizio origina da un episodio di *malpractice* medica occorso presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.

1.1. Nel giugno 2015, una paziente venne ricoverata per febbre e dolore addominale, sintomi riconducibili a un ascesso intestinale. Sottoposta a resezione ileo-cecale, nei mesi successivi lamentò dolori persistenti, sino all'accertamento, nel 2018, della presenza di una garza chirurgica abbandonata in cavità addominale durante l'intervento, necessitando di un ulteriore intervento di rimozione.

1.2. Nel 2019, la paziente danneggiata avanzò quindi richiesta di risarcimento all'AOU Careggi, vicenda conclusasi nel 2022 con una transazione per 15.708,95 euro. Contemporaneamente, era stato avviato un procedimento penale contro l'*équipe* medica per lesioni gravi; concluso l'accordo, la paziente ritirò la querela, estinguendosi il reato e chiudendosi quindi il procedimento, con sentenza nel giugno 2022.

1.3. La Procura ravvisa responsabilità amministrativa per colpa grave in sei degli otto membri dell'*équipe* chirurgica, escludendo gli anestesisti; il danno erariale è quantificato da parte attrice in 28.270,00 euro, determinati sommando il risarcimento corrisposto dall'AOU Careggi e le spese legali affrontate dalla stessa per la difesa dei sanitari nel procedimento penale.

1.4. Gli addebiti, ripartiti in base al contributo causale, sono così attribuiti dalla Procura ai due convenuti qui in giudizio:

- chirurgo primo operatore (Francesco Giudici): 25%, pari a 7.067,50 euro;
- chirurgo secondo operatore (Daniela Zambonin): 10%, pari a 2.827,00 euro.

2. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia dei due convenuti, poiché la notificazione dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione ai rispettivi indirizzi PEC, reperiti nei registri INIPEC ed INAD, risulta valida ai sensi di legge.

2.1. Si rammenta che l'INIPEC - Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata - costituisce un registro ufficiale contenente gli indirizzi PEC di aziende e professionisti, volto a garantire l'autenticità e la sicurezza delle comunicazioni elettroniche.

Analogamente, l'INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali - assolve alla funzione di registrare i domicili digitali di persone fisiche, professionisti ed enti privati, al fine di agevolare le comunicazioni digitali tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

2.2. La validità della notifica a mezzo PEC, come previsto dalla legge 53/1994 e dal Decreto-legge n. 179/2012, sussiste qualora l'indirizzo del destinatario sia iscritto in pubblici elenchi, tra cui l'INIPEC e l'INAD.

2.3. Nel caso di specie, la Procura ha provveduto a notificare gli atti ai convenuti mediante i loro indirizzi PEC registrati in INIPEC e INAD, adempiendo quindi correttamente agli obblighi di legge.

Inoltre, il convenuto Giudici, nel corso dell'audizione istruttoria, ha espressamente confermato a verbale di voler ricevere le comunicazioni al medesimo indirizzo PEC, ulteriormente corroborando la validità della notifica effettuata.

2.4. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per ritenere regolare la notificazione nei confronti di entrambi i convenuti e, conseguentemente, dichiararne la contumacia.

3. Nel merito, la domanda è meritevole di accoglimento.

3.1. La ricostruzione della dinamica delle condotte rilevanti, desumibile dalla documentazione clinica e dalla perizia medico-legale interna all'AOU Careggi, evidenzia in modo inequivocabile la responsabilità dei sanitari convenuti, coinvolti nell'intervento di resezione ileo-cecale del 2015.

L'antigiuridicità della condotta posta in essere dai convenuti, nonché il nesso causale materiale e giuridico tra tale condotta e l'evento lesivo, emergono in modo nitido e incontrovertibile dalla documentazione clinica acquisita agli atti e dalla relazione medico-legale redatta dai professionisti incaricati.

In particolare, la garza rinvenuta nel corso dell'intervento del 2018 era stata abbandonata durante l'intervento chirurgico del 2015, come attestato dall'anamnesi negativa per precedenti interventi addominali – fatta eccezione per due tagli cesarei risalenti agli anni Novanta – e dalla documentazione iconografica pre-operatoria, che escludeva la presenza di corpi estranei nella cavità addominale della paziente.

La relazione medico-legale ha attribuito ai convenuti una responsabilità per imperizia, evidenziando la mancata esecuzione della conta delle garze e la violazione delle Raccomandazioni ministeriali n. 2/2008, che imponevano specifici obblighi di controllo e verifica del materiale chirurgico utilizzato.

3.2. La derelizione di corpi estranei in sede operatoria costituisce un errore grossolano e inescusabile, che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, configura una colpa grave (cfr. Corte conti, Sez.

II App. d'Appello, sent. n. 278/2019, Sez. Toscana, sent. n. 118/2023).

Tale condotta, infatti, dimostra una palese violazione dei doveri minimi di diligenza, prudenza e perizia attesi dal professionista medio del settore sanitario, in quanto non richiede cognizioni specifiche o competenze particolari, ma soltanto l'applicazione di regole tecniche di base.

La responsabilità dei convenuti, pertanto, è fondata sulla violazione dei suddetti doveri, con particolare riferimento alla mancata esecuzione della conta delle garze e alla violazione delle Raccomandazioni ministeriali.

3.3. Tale condotta omissiva, caratterizzata da negligenza e imperizia, ha determinato un danno erariale indiretto, correttamente quantificato da parte attrice in 28.270,00 euro, comprensivo della transazione stipulata con la paziente per 15.708,95 euro e delle spese legali sostenute dall'AOU Careggi per la difesa dei convenuti nel procedimento penale.

Infatti, come previsto dai regolamenti e dalle procedure interne dell'AOU, le spese legali per la difesa in giudizi relativi ad attività medica svolta per conto dell'Azienda medesima restano a carico di quest'ultima solo qualora le condotte che hanno originato il sinistro non siano imputabili ai sanitari per dolo o colpa grave.

Nel caso di specie, tuttavia, emerge in modo inequivocabile, come già evidenziato, che i sanitari convenuti hanno posto in essere una condotta omissiva manifestamente illecita, caratterizzata da colpa grave, in ragione di errori macroscopici e inescusabili.

Ne consegue che, in conformità ai principi di imputazione della responsabilità amministrativa e alla pretesa avanzata dalla parte attrice, l'onere economico derivante dalle spese legali sostenute per la difesa dei convenuti nel procedimento penale non può gravare sull'AOU Careggi, ma deve essere posto a carico degli stessi.

3.4. Le percentuali di responsabilità attribuite ai convenuti, pari al 25% per il chirurgo primo operatore, Francesco Giudici, e al 10% per il chirurgo secondo operatore, Daniela Zambonin, risultano congrue e proporzionate, in quanto calibrate sulla base del rispettivo ruolo rivestito da ciascuno nel corso dell'intervento chirurgico e della gravità delle omissioni loro ascritte.

3.4.1. In particolare, la posizione del primo operatore, quale figura apicale e responsabile della corretta esecuzione dell'intervento, comporta un maggiore grado di diligenza e di vigilanza nell'assicurare il rispetto delle procedure chirurgiche standardizzate, come la conta del materiale utilizzato in sala operatoria.

3.4.2. Analogamente, seppur in misura ridotta, anche il secondo operatore è tenuto a collaborare attivamente al rispetto delle medesime regole tecniche basilari, contribuendo al controllo e alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni.

3.4.3. A ciò si aggiunga che i convenuti non si sono costituiti in giudizio né hanno formulato alcuna eccezione o argomentazione difensiva volta a confutare le contestazioni mosse nei loro confronti.

In assenza di elementi contrari o di deduzioni difensive idonee a scardinare il quadro probatorio acquisito agli atti, le conclusioni tratte

dalla documentazione clinica e dalle perizie medico-legali risultano ulteriormente corroborate nella loro fondatezza e attendibilità.

4. In conclusione, il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda formulata dalla Procura e, per l'effetto, provvede a condannare:

- Francesco Giudici al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, della somma di 7.067,50 euro, oltre alla rivalutazione economica a decorrere dal momento del verificarsi dell'evento dannoso – da individuarsi nella data dei pagamenti effettuati dall'Azienda medesima – ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- Daniela Zambonin al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, della somma di 2.827,00 euro, anch'essa oltre alla rivalutazione a partire dal momento del verificarsi dell'evento dannoso – da individuarsi nella data dei pagamenti effettuati dall'Azienda medesima – ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

5. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in accoglimento della domanda della Procura:

- dichiara la contumacia dei convenuti sig.ri Francesco Giudici e Daniela Zambonin
- condanna Francesco Giudici al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di 7.067,50 euro oltre

alla rivalutazione dal momento del verificarsi dell'evento dannoso ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- condanna Daniela Zambonin al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di 2827,00 euro, oltre alla rivalutazione dal momento del verificarsi dell'evento dannoso ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- condanna altresì i due convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di € 320,00.= (Euro Trecentoventi/00.=).

Manda alla Segretaria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze,

nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025

Il Giudice estensore — Il Presidente

Marco Scognamiglio — Elena Papa

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 06 febbraio 2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente